



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,  
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Aprile 2023

---

# **Rapporto esplicativo concernente la revisione del novembre 2023 dell'ordinanza sulla promozione dell'energia**

---

## Indice

1.	Punti essenziali del progetto .....	1
2.	Ripercussioni finanziarie, sull'effettivo del personale e di altro genere per Confederazione, Cantoni e Comuni .....	2
3.	Ripercussioni sull'economia, l'ambiente e la società .....	2
4.	Commento ai singoli articoli .....	2

## **1. Punti essenziali del progetto**

### **1.1 Fotovoltaico**

Il Consiglio federale determina i tassi della remunerazione unica (RU) per gli impianti fotovoltaici nell'ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione dell'energia (OPEn; RS 730.03). Per questo motivo, l'Ufficio federale dell'energia (UFE) riesamina periodicamente i tassi applicati. Dal 1° aprile 2024 è eliminato il contributo di base ancora esistente per gli impianti con una potenza fino a 5 kW. Sono ridotti di 20 franchi i tassi dei contributi sia per gli impianti con una potenza inferiore a 30 kW, tanto integrati quanto annessi e isolati, sia per gli impianti annessi e isolati di potenza pari o superiore a 100 kW.

Con la totale abolizione del contributo di base e la riduzione dei contributi legati alla potenza per la parte della potenza inferiore a 30 kW si introduce un incentivo alla costruzione di impianti più grandi per sfruttare possibilmente tutta la superficie idonea di un tetto ai fini della produzione di elettricità: grazie a tale riduzione, la remunerazione totale per gli impianti più piccoli e quindi più costosi diminuisce in misura maggiore rispetto agli impianti più grandi. Ciò rende più interessante sul piano economico l'esercizio di impianti di dimensioni maggiori. Inoltre, si osserva attualmente una fase di forte sviluppo nell'ampliamento degli impianti fotovoltaici: rispetto all'anno precedente, infatti, nel 2022 si è registrato un aumento del 56 per cento negli annunci legati alla promozione, e persino del 84 per cento per impianti di 100 kW di potenza o più. Sulla scorta di queste informazioni, per il 2022 l'UFE prevede quindi uno sviluppo di 900–1000 MW. In questo contesto, le misure di promozione attuali appaiono più che adeguate e giustificano in particolare l'ulteriore riduzione del contributo legato alla potenza a partire da 100 kW. Gli impianti di questo segmento sono i più convenienti e i loro costi di produzione sono quindi particolarmente competitivi nell'attuale congiuntura di prezzi dell'elettricità elevati.

### **1.2 Adeguamento dovuto alla modifica dell'aliquota IVA**

La modifica dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto vigente dal 1° gennaio 2024 rende necessaria una modifica degli articoli 16 capoverso 4 e 96b capoverso 4 OPEn. Per evitare di dover essere nuovamente modificate in occasione di future variazioni dell'aliquota IVA, le disposizioni dell'OPEn contengono ora la formula di calcolo piuttosto che la specifica percentuale di riduzione.

### **1.3 Contributi d'investimento per l'energia idroelettrica – verifica caso per caso in caso di sospetto di redditività eccessiva**

Gli impianti idroelettrici vengono adeguati singolarmente alle condizioni specifiche del sito in un'ampia varietà di configurazioni. Anche la valutazione economica avviene quindi individualmente. Se vi sono indizi secondo cui per un impianto non vi sono costi scoperti (art. 29 cpv. 3 lett. b<sup>bis</sup> LEne), il Consiglio federale può prevedere una verifica concreta di singole domande. A tal fine, nel numero 2 dell'allegato 4 OPEn, «Calcolo per gli impianti idroelettrici», viene proposta una regolamentazione che consente di tenere conto della speciale situazione degli impianti idroelettrici. In caso di una verifica concreta, il promotore del progetto deve illustrare in modo plausibile come viene calcolata la redditività tenuto conto delle ipotesi formulate. Su questa base, il contributo d'investimento può essere corretto in caso di redditività eccessiva.

## **2. Ripercussioni finanziarie, sull'effettivo del personale e di altro genere per Confederazione, Cantoni e Comuni**

Le modifiche dell'ordinanza non causano ripercussioni finanziarie, sull'effettivo del personale o di altro genere di rilievo per Confederazione, Cantoni o Comuni.

## **3. Ripercussioni sull'economia, l'ambiente e la società**

L'incentivo a costruire impianti fotovoltaici più grandi grazie all'aumento del contributo legato alla potenza si ripercuote positivamente sul potenziamento di questa tecnologia e contribuisce allo sviluppo auspicato delle energie rinnovabili in Svizzera.

## **4. Commento ai singoli articoli**

### *Allegato 2.1* Rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici

Ai numeri 2.8 e 2.9 sono stabilite le aliquote della remunerazione unica per gli impianti messi in esercizio a partire dal 14 aprile 2024. Il contributo di base ora dovrà essere pari a zero franchi per tutte le classi di potenza. Inoltre verranno ridotti i tassi del contributo legato alla potenza nella classe di potenza inferiore a 30 kW. In questo modo si crea un incentivo a sfruttare per quanto possibile l'intera superficie del tetto o della facciata e realizzare così impianti più grandi. Anche il contributo legato alla potenza per gli impianti annessi e isolati sarà ridotto di 20 franchi per la classe di potenza a partire da 100 kW, come risposta al grande dinamismo osservato negli interventi di ampliamento in questo segmento.

### *Allegato 2.2* Contributi d'investimento per gli impianti idroelettrici

Adeguamento redazionale del concetto di «maggiori costi non ammortizzabili» nel testo secondo l'articolo 29 capoverso 3 lettera b<sup>bis</sup> LEne (costi scoperti).

### *Allegato 4* Calcolo per gli impianti idroelettrici

L'UFE esegue un controllo sommario della presenza di un'eventuale redditività eccessiva per ogni richiesta. Se vi sono indizi di una possibile redditività eccessiva, il richiedente deve fornire il calcolo della redditività che ha utilizzato per la decisione di investimento, affinché si possa valutare il singolo caso. Insieme alla comunicazione che verrà eseguita una verifica del caso specifico si invita il richiedente a presentare i documenti necessari, ossia la dimostrazione della presenza di costi scoperti o della necessità del contributo d'investimento richiesto per procedere alla realizzazione del progetto. L'UFE valuta i parametri e i presupposti e dispone la concessione del contributo d'investimento. Il valore atteso di cui al numero 2.2 lettera b si riferisce a uno scenario di prezzo medio e a un volume d'acqua medio; tra gli aiuti finanziari di cui alla lettera d si devono indicare in modo trasparente, oltre al contributo d'investimento, in particolare eventuali contributi correlati al risanamento ecologico e/o di altro tipo.